

vato e Stato, se si vuole, ma non tale che il privato debba poi venire inquadrato in una specie di amministrazione indiretta dello Stato, che implichi esercizio di attività e potestà riservate allo Stato e ai suoi enti ausiliari. L'A. ha, secondo me, troppo poco considerato la figura delle *limitazioni di diritto pubblico all'attività privata*, seguendo la quale la situazione giuridica del privato imprenditore gli sarebbe riuscita più aderente alla realtà del nostro diritto positivo. Il vero è che proprio qui, o meglio anche qui, la troppo esile precisazione del principio corporativo (o forse dei principi del corporativismo) manifesta la sua deficienza, ed è sempre per questo che pure la restante parte della trattazione del M., dedicata alle particolari applicazioni del principio corporativo nel diritto commerciale, nel diritto agrario e nel diritto del lavoro, poco si solleva dal piano descrittivo.

Ho esposto la mia impressione, da lettore pretenzioso, non lo nego, intorno al volume di M., ma non devo tacere a chi mi legge che, dal punto di vista da cui l'ho guardato, esso non molto rende, se pure esso contiene molte altre cose, soprattutto per quanto si riferisce al diritto corporativo. Le sezioni I e II del Capo III in ispecie, dicono o ribadiscono tesi interessanti riguardo alle rappresentanze corporative, alla classificazione degli atti corporativi e dell'attività corporativa in genere, al valore dello *status* professionale rispetto allo *status* di produttore ecc. e per esse, in particolare, il pregio dell'opera va riconosciuto senza ambagi.

A. AMORTH

G. MAZZONI - M. SAMBO, *Codice delle leggi corporative*, un vol. di pagg. XXVI-879, Dott. A. Giuffrè, Milano, 1940.

È il terzo volume della Biblioteca Legislativa diretta da GUIDO ZANOBINI edita nella completa, bella veste tipografica del GIUFFRÈ, che segue i due fortunati codici delle Leggi amministrative e delle Leggi finanziarie.

La bontà di un codice siffatto può misurarsi soprattutto dalla sua utilità, cioè dalla saggia scelta del materiale legislativo e dalla completezza e facilità del suo indice analitico. Quest'ultimo sembra essere condotto sullo stesso schema dei due precedenti codici e appunto per ciò dà già affidamento per una sicura ricerca anche ad un minuzioso indagatore di procedimenti legislativi. Ma ogni codice ha anche una sua struttura, che riguarda il modo come la materia vi è stata ripartita, e di cui tocca lode non tanto alla diligenza e alla pazienza dei due compilatori, quanto al loro spirito ordinativo. In questo, alla Carta del Lavoro che, giustamente, sta a capo della raccolta, il materiale legislativo è inserito in tre parti dedicate rispettivamente alla organizzazione corporativa, alle giurisdizioni corporative e all'organizzazione corporativa coloniale. E, naturalmente, è la prima parte che assorbe per più di un terzo il volume. Ogni parte è poi divisa in libri e questi ultimi in titoli.

E facile il pronostico che al codice arriderà buona fortuna.

A. AMORTH

